



L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)


Capitolo IV SPESOMETRO

Nell'ambito delle indagini poste in essere dall'Amministrazione finanziaria per individuare i soggetti che evadono le imposte, un ruolo rilevante lo assumeranno i dati che sono stati comunicati dai contribuenti all'Agenzia delle entrate mediante l'invio telematico delle operazioni rilevanti ai fini Iva. Tale adempimento introdotto dal Legislatore con il D.L. n. 78/2010 comporta l'obbligo per i titolari di partita Iva di comunicare i dati dei soggetti che hanno eseguito operazioni commerciali ed i relativi importi. Gli Uffici, in tal modo, potranno avvalersi di dette informazioni anche nella redazione degli accertamenti sintetici.

1. Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA

Nell'ambito delle azioni poste in essere dal Legislatore al fine di contrastare comportamenti fraudolenti in materia di Iva e di imposta sul reddito delle persone fisiche va segnalata anche la comunicazione over 3000 euro; adempimento introdotto nel 2010 - con il D.L. n. 78/2010, successivamente modificato con il D.L. n. 70/2011 e il D.L. n. 16/2012 - teso ad acquisire dati inerenti le operazioni commerciali attraverso una formale comunicazione da inoltrare telematicamente al Fisco.

Attraverso l'invio dei dati comunicati all'Agenzia delle Entrate rappresentati da valori corrisposti, numero di partita Iva o codice fiscale, vi è la possibilità di individuazione del soggetto che ha posto in essere una siffatta operazione commerciale, sia esso un fornitore che un cliente.



L'introduzione di siffatta procedura, definita dalla stampa anche "spesometro" metterà a disposizione del Fisco ulteriori informazioni che in combinazione con i dati già noti, permetteranno all'Amministrazione finanziaria stessa di disporre di ulteriori elementi rappresentati da importanti indici di rilevazione utili alla verifica della congruità dei redditi dichiarati rispetto alla capacità di spesa che può essere ricondotta in capo ai singoli contribuenti.



La norma ha disposto che tra le operazioni da includere nella comunicazione dello "spesometro" rientrano anche quelle non imponibili ai fini Iva previste in materia di servizi connessi agli scambi internazionali, quelle esenti, le prestazioni interne triangolari extracomunitarie e comunitarie, le operazioni afferenti cessione a esportatori abituali (le c.d. esportazioni indirette), le operazioni in *reverse-charge* (per oro, subappalti edilizia) e le fatture ricevute soggetti in regime dei minimi.

2. Operazioni escluse dall'obbligo di comunicazione


Sono, invece, escluse dall'obbligo di rilevazione:

- le operazioni fuori campo Iva;
- le importazioni;
- le esportazioni dirette già note all'Amministrazione in quanto soggette all'obbligo di emissione della bolletta doganale;
- gli acquisti e cessioni intracomunitarie di beni e servizi già monitorati da Intrastat;
- le operazioni attive e passive con paesi inseriti nella black list, già monitorate autonomamente;
- le operazioni verso privati se pagate con carte di credito emesse da soggetti già obbligati alla comunicazione all'Anagrafe tributaria dei rapporti e delle operazioni con la clientela mentre permane l'obbligatorietà alla comunicazione in caso di emissione delle carte da parte di operatori finanziari non residenti e senza stabile sede in Italia;
- le altre operazioni che sono già state oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria come assicurazioni, mutui, compravendita immobili e servizi di telefonia e fornitura di energia elettrica.

3. Soggetti interessati

La rilevazione di tali trasmessi consentirà all'Amministrazione finanziaria di procedere alla contestuale verifica della congruità dei volumi di affari e dei costi dichiarati dai soggetti passivi Iva, nonché la ricostruzione della capacità contributiva di contribuenti-persone fisiche.

Ciò in quanto la stessa riguarda non solo le operazioni effettuate tra soggetti Iva (cosiddette operazioni *business to business*), ma anche quelle in cui cessionario o committente risulti essere il consumatore finale (cosiddette operazioni *business to consumer*).



Non sono state previste ipotesi di esclusioni soggettive dall'obbligo di comunicazione che deve essere assolto, pertanto, da tutti i soggetti passivi ai fini dell'Iva incluso:

- i soggetti in regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e professioni);
- gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole;
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale, ovvero identificati direttamente;
- i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti;
- i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

Sono tenuti alla comunicazione di cui sopra anche coloro i quali subentrano negli obblighi di soggetti estinti a seguito di operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento, ecc.) o altre trasformazioni sostanziali, nel caso in cui l'operazione straordinaria o la trasformazione sostanziale abbia avuto luogo prima della scadenza del termine previsto per la comunicazione. Ne sono esclusi, invece, i contribuenti di minori dimensioni che si avvalgono del regime dei contribuenti minimi finché il predetto regime abbia efficacia.

Come si è detto dall'insieme dei dati che saranno raccolti per il tramite dei predetti soggetti si perverrà alla costruzione di una specifica banca dati e dal loro incrocio con quelli già in possesso dell'Anagrafe tributaria sarà, dunque, possibile individuare situazioni di anomalia in relazione ai redditi dichiarati dai singoli contribuenti.

Al fine di rendere massima l'efficacia del nuovo strumento messo a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per contrastare i fenomeni evasivi è stato anche previsto che qualora ci si ritrovi ad intrattenere rapporti economici con soggetti sprovvisti del numero di codice fiscale noto all'Anagrafe tributaria italiana (in quanto non residenti nel nostro Paese) nasce l'obbligo in capo ai soggetti tenuti all'inoltro dei dati di segnalare:

- in ipotesi si tratti di soggetti privati, il cognome ed il nome nonché il luogo di nascita ed il domicilio estero;
- nel caso siano società, la denominazione sociale e la sede legale.

4. Operazioni di noleggio/leasing e chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

L'Agenzia delle entrate con comunicato stampa 22 dicembre 2011, ha fornito ulteriori e interessanti chiarimenti in materia di comunicazione all'anagrafe tributaria da parte delle società di leasing, ovvero a carico degli operatori commerciali che svolgono attività di noleggio o locazione di alcuni beni mobili, nonché in relazione alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo almeno pari a euro 3.000, di cui all'art. 21 del D.L. n. 78/2010.

Tali obblighi prendono spunto dall'art. 32, comma 1, nn. 4) e 8), del D.P.R. n. 600/1973, secondo cui l'Amministrazione finanziaria può richiedere ai contribuenti, mediante l'invio di questionari, dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, non solo nei confronti dei contribuenti, ma anche di coloro con i quali gli stessi abbiano intrattenuto dei rapporti: le informazioni richieste rientrano nei poteri, stabiliti dall'art. 7,

comma 12, del D.P.R. n. 605/1973, del direttore dell’Agenzia delle entrate, che *“può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all’Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso”*.

Conseguentemente, l’Agenzia delle entrate ha inviato nei mesi scorsi alle società di leasing un questionario con il quale si richiedono informazioni in merito ai contratti di leasing in essere negli anni 2008, 2009 e 2010, con particolare riferimento ai dati dei sottoscrittori ed ai beni oggetto del contratto. Successivamente all’emanazione del citato provvedimento l’Agenzia delle entrate è intervenuta nuovamente sulla questione:

- con il comunicato stampa 22 settembre 2011, esplicativo del contenuto del provvedimento direttoriale 5 agosto 2011;
- con il provvedimento direttoriale 21 novembre 2011, diretto a modificare e integrare il precedente provvedimento 5 agosto 2011, con il quale è stato esteso l’ambito soggettivo delle società obbligate a comunicare all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7, comma 12, del D.P.R. n. 605/1973, i dati dei contratti di locazione noleggioria in essere. Il citato provvedimento stabilisce che *“le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo comunicano i dati anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, con i quali hanno stipulato contratti in essere con riferimento al bene e ai corrispettivi percepiti nell’anno di riferimento (...). L’adempimento connesso alla presente comunicazione comporta l’esonero dalla comunicazione di cui all’articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (...)”*;
- in data 16 settembre 2011, a seguito dell’emanazione del suddetto provvedimento, Assilea (l’associazione che riunisce le società di leasing) ha inviato all’Agenzia delle Entrate alcuni quesiti chiedendo chiarimenti su alcuni punti che dalla lettura del provvedimento non sembravano del tutto chiari;
- in data 22 settembre 2011, l’Agenzia ha fornito risposta ai quesiti sollevati da Assilea, con Nota emessa in pari data;
- in data 21 novembre 2011, infine, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato un ulteriore provvedimento modificativo ed integrativo di quello precedente del 5 agosto scorso, con il quale è stato ampliato il novero dei soggetti obbligati alla trasmissione dei rapporti in essere all’Anagrafe tributaria.

L’allargamento dei soggetti e dei dati da comunicare all’Anagrafe tributaria è previsto dall’art. 7, comma 12, del D.P.R. n. 605/1973, che attribui-

sce poteri al direttore dell’Agenzia delle Entrate di emanare provvedimenti finalizzati a definire il contenuto, le modalità ed i termini di trasmissione dei dati all’Amministrazione Finanziaria.

Tale obbligo assume particolare rilevanza in quanto, come stabilito dal punto 2.4. del provvedimento direttoriale 22.12.2010, emanato ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 78/2010 (cd. “spesometro”), sono escluse dal predetto obbligo di comunicazione le operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 605/1973. In buona sostanza, i dati relativi alle operazioni che già sono comunicate all’Amministrazione finanziaria per effetto delle disposizioni in materia di Anagrafe tributaria, sono escluse dall’obbligo di inclusione nello “spesometro”, al fine di evitare un’inutile duplicazione di dati e notizie.

Con comunicato stampa 22 dicembre 2011 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti non solo per quanto riguarda le operazioni oggetto di comunicazione all’anagrafe tributaria, ma anche in relazione a quelle di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010 (spesometro).

Una prima sezione dei quesiti posti all’Agenzia delle Entrate riguarda la corretta individuazione delle operazioni e dei contratti che devono essere segnalati all’anagrafe tributaria da parte delle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che pongono in essere l’attività di locazione di alcuni beni mobili (autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili).

Per gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di alcuni beni mobili è stata rilevata la problematica di reperire i dati dei contratti stipulati negli anni 2009 e 2010, indi si è chiesto all’Agenzia di poter “differire” l’obbligo di comunicazione ai contratti stipulati dopo il 21 novembre 2011.

Relativamente a tale aspetto, l’Agenzia rispose affermativamente alla richiesta, con la conseguenza che per tali soggetti gli obblighi di comunicazione sono stati i seguenti:

- i contratti di locazione e/o di noleggio di beni mobili (sopra elencati) stipulati dopo il 21 novembre 2011 devono essere comunicati all’anagrafe tributaria (entro il 30 giugno 2012);
- i contratti di locazione e/o di noleggio effettuati nel 2010 e nella frazione d’anno 1° gennaio 2011 – 21 novembre 2011, devono essere inclusi nella comunicazione di cui all’art. 21 del D.L. 78/2010 (spesometro), sia pure tenendo conto della “soglia” prevista (euro 25.000 per l’anno 2010 ed euro 3.000 per l’anno 2011).

Il provvedimento direttoriale 21 novembre 2011, nello stabilire i soggetti destinatari degli obblighi di comunicazione all'anagrafe tributaria, si riferisce agli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di alcuni beni mobili, senza precisare se debbano intendersi solamente coloro che svolgono tale attività in maniera prevalente (oggetto dell'attività d'impresa), ovvero se siano ricompresi anche coloro che svolgono marginalmente attività di locazione o noleggio di beni mobili (si pensi, ad esempio, all'officina meccanica che noleggia a pagamento l'auto sostitutiva in attesa della riparazione del mezzo). In relazione ai predetti soggetti, che possono essere inquadrati tra i locatori o noleggiatori "occasional", in quanto svolgenti anche altra attività, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- per le operazioni relative all'attività di noleggio o locazione, sussiste l'obbligo di invio all'anagrafe tributaria della comunicazione prevista dal provvedimento direttoriale 21 novembre 2011;
- per le operazioni afferenti l'attività principale (officina di riparazione auto, nell'esempio), sussiste l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di cui all'art. 21 del D.L. n. 78/2010 (spesometro).

Gli **operatori esercenti più attività**, tra cui anche quella di noleggio e/o locazione (ad esempio, autoriparatore che noleggia a pagamento l'auto sostitutiva), devono trasmettere:

1. la comunicazione per l'attività di noleggio e/o locazione, ancorché tale attività sia svolta in via marginale;
2. l'elenco clienti - fornitori, per le altre attività.

In ordine ai **beni oggetto del contratto di locazione e/o noleggio**, il provvedimento 21 novembre 2011 ha **stabilito che deve trattarsi di uno dei seguenti**:

- autovetture;
- caravan;
- altri veicoli;
- unità da diporto;
- aeromobili.

(segue)



L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)